

Obbligo di comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati personali da parte di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico, ad esclusione delle autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, obbliga il titolare e il responsabile del trattamento alla designazione del responsabile della protezione dei dati (ex art. 37, par. 1, lett. a), Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE), nonché alla pubblicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e alla comunicazione degli stessi al Garante privacy avvalendosi della procedura online resa disponibile dall'Autorità (ex art. 37, par. 7, Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE in combinato disposto con l'art. 28, co. 4, D.Lgs. 51/2018).

Nell'ambito dell'indagine finalizzata a verificare il rispetto da parte dei grandi enti locali dell'obbligo di comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, il Garante privacy ha avviato dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti, nonché ha anticipato la possibilità di estendere dette verifiche anche a enti locali più piccoli e ad altri soggetti pubblici.